



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 20

del 22.02.2013

OGGETTO:- CONCESSIONE TERRENI COMUNALI PER PASCOLI.=

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 14,15 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	P	
Buzzanca Rosaria	Assessore	P	
Furnari Ninuccia	“		A
Pontillo Gaetano	“		A
Sidoti Salvatore	“	P	

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 790 del 22/02/2013 di cui al testo dentro trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Ritenuta meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 790 DEL 22/02/2013

OGGETTO: - CONCESSIONE TERRENI COMUNALI PER PASCOLI.=

FORMULAZIONE

PREMESSO che questo Comune è proprietario di alcuni terreni pascolativi ricadenti in località S. Cataldo riportati in catasto alla partita n° 609, foglio di mappa n. 1 e 3, particelle n° 37 e 1 sub b;

ATTESO che con nota del 02.09.2002, acclarata al n° 3856, la Sig.ra Zimmitti Daniela nata a Montagnareale il 27.10.1973 ed ivi residente in via Belvedere 26, chiede a questo Comune la concessione in affitto, per uso pascolo dei terreni di proprietà Comunale riportati in catasto alla partita n° 609, foglio di mappa n. 1 e 3, particelle n° 37 e 1 sub b;

VISTO l'art. 9 della Legge 3 maggio 1982, n° 203, norme in materia di affitto dei fondi rustici, il quale prescrive che le norme contenute nella predetta legge vanno applicate anche per i contratti di affitto dei terreni pascolativi;

VISTA la relazione redatta dall'Ufficio Tecnico nella quale viene calcolato il canone di affitto annuo oltre la rivalutazione ISTAT, pertanto l'affittuario deve corrispondere a questo Ente, ai sensi dell'articolo 9 della Legge n° 203/1992 € 13,34;

RITENUTO conveniente per l'Ente, in assenza di altre richieste, accogliere l'istanza della predetta in quanto si assicura un introito per l'Ente e la custodia della proprietà;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. Di concedere in affitto alla Sig.ra la Sig.ra Zimmitti Daniela nata a Montagnareale il 27.10.1973 ed ivi residente in via Belvedere 26, gli appezzamenti di terreno agricolo di proprietà Comunale, accatastati alla partita n° 609, foglio di mappa n. 1 e 3, particelle n° 37 e 1 sub b, mediante il pagamento del canone annuo di affitto oltre rivalutazione ISTAT, di € 13,34 così come riportato nella relazione dell'ufficio tecnico, depositata agli atti, alle condizioni sotto elencate:

DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata in anni **quindici** a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto.

E' fatto divieto di rinnovo tacito del contratto e alla scadenza contrattuale, i terreni concessi rientreranno nella piena disponibilità dell'Ente.

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E OBBLIGO DI STANZIALITA' DEL BESTIAME

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere i terreni, pena la risoluzione del contratto in danno del concessionario e l'impossibilità per lo stesso di ottenere successivamente la concessione per uso pascolo dei terreni, cui si riferisce il contratto risolto.

CONDIZIONI DEL FONDO

I terreni saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concessionario è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere;

E' vietata la erezione sui terreni di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

RISERVE SUI TERRENI

Il concessionario **dovrà salvaguardare**, come previsto dalle leggi in materia agro-forestale, tutti i terreni boschivi che nel corso della durata contrattuale vengono messi a taglio da parte dell'Ente, qualunque sia la superficie, senza vantare in merito riserve, danni, risoluzione del contratto o richiedere la diminuzione del canone.

CANONE

Il canone dovrà essere versato in unica rata annuale anticipata entro il 28 Novembre di ciascun anno di assegnazione. Il canone è sottoposto annualmente a rivalutazione ISTAT.

RICONSEGNA

Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune senza alcun preavviso libero e sgombero da persone e cose, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

UTILIZZO DEI TERRENI

I terreni oggetto di concessione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per pascolo e negli stessi non può essere effettuata alcun tipo di coltura e comunque dovranno essere utilizzati secondo le buone pratiche agricole e forestali evitando di apportare con ciò danni alla fertilità del terreno e alla cute erbosa.

RESPONSABILITA'

Il concessionario è custode dei fondi assegnati e ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi .

MIGLIORIE

Non è consentito al concessionario l'effettuazione, nei terreni oggetto di concessione, di opere e miglioramento fondiario senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune. In caso di migliorie, effettuate senza autorizzazione scritta, il concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere con ripristino dei luoghi. Per le migliorie apportate con la preventiva autorizzazione il concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune.

CONSEGNA DEI TERRENI

I terreni verranno consegnati al concessionario con regolare verbale sottoscritto dalle parti, nelle condizioni in cui si trovano e allo scadere del contratto dovranno essere restituiti al proprietario nello stesso stato.

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione di tutti i terreni e non di parte di essi con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza annuale ai sensi dell'art. 5, c.1 della legge n 203 del 03.05.1982.

Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone fino alla scadenza dell'anno.

Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, il concessionario è obbligato a corrispondere il canone d'affitto anche per l'anno successivo.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza da parte del concessionario dell'obbligo di pagamento del canone entro la scadenza o degli altri obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15.

Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'avvio delle procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n° 203/1982 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno del concessionario e con il risarcimento dei danni.

Il concessionario non dovrà superare il carico di bestiame previsto dalla normativa vigente sulla superficie ceduta in affitto a pascolo.

2°) Di dare mandato all'ufficio competente a compiere i successivi atti affinché la presente consegua il fine che si prefigge.=

Il Responsabile del Servizio
f.to geom. A. Costanzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 22.02.2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. A. Costanzo

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 22.02.2013

Il Responsabile dell'area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Princiotta Vincenzo

L'ASSESSORE

F.to Salvatore SIDOTI

Si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune
dal al

Montagnareale, li

Il Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune il giorno
15.02.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Montagnareale li _____;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art.
12 della L.R. 44/91:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
- ai sensi dell'art.12, comma 2;
- ai sensi dell'art.16;

Montagnareale, li _____ ;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta
